



DELIBERA N. 644
del 22 settembre 2021

Fasc. Anac n. [omissis] /2021

Oggetto

Procedimento sanzionatorio UVMACT/S/[omissis]/2021 nei confronti del Comune di [omissis], Regione [omissis] per omessa adozione del PTPCT relativo al triennio 2021-2023.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 22 settembre 2021;

- Visto l'articolo 19, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui, salvo che il fatto costituisca reato, l'Autorità Nazionale Anticorruzione applica una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto ometta l'adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità o dei Codici di comportamento;
- Visto l'articolo 1, comma 7 e 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo il quale ciascuna amministrazione entro il 31 gennaio di ogni anno adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione;
- Visto il Piano Nazionale Anticorruzione e i successivi aggiornamenti, di cui all'articolo 1, comma 2 – bis della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- Visto l'articolo 10, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come sostituito dal d.lgs. n. 97/2016;
- Visto il Comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 16 marzo 2018, con il quale si richiama l'attenzione delle Amministrazioni sull'obbligatorietà dell'adozione ciascun anno, alla scadenza prevista dalla legge del 31 gennaio, di un nuovo completo Piano Triennale valido per il successivo triennio;
- Visto il Comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 2 dicembre 2020, con il quale il termine per l'anno 2021 è stato prorogato al 31.3.2021;
- Visti i principi e le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- Visto il Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento di cui alla delibera n. 437 del 12 maggio 2021, pubblicato in G.U., Serie generale n. 145 del 19.6.2021 (di seguito Regolamento sanzionatorio);

- Visto l'accertamento eseguito in data 22.06.2021 dall'Ufficio istruttore dell'Autorità, sul sito istituzionale del Comune di [omissis] con il quale è stata riscontrata la mancata pubblicazione, nella apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente", del PTPCT relativo al triennio 2021-2023;
- Vista la comunicazione prot. n. 49915 del 23.06.2021 di avvio del procedimento, da parte del Responsabile del procedimento dell'Autorità, nei confronti del RPCT, del Sindaco, del vice Sindaco e dei membri della Giunta comunale per la mancata adozione del documento sopra menzionato;
- Vista la nota acquisita al prot. n. 53593 del 9.07.2021, con cui il dr. [omissis], nella qualità di Assessore alla Sicurezza, ha comunicato le generalità e la durata dell'incarico dei soggetti succedutisi nell'organo di indirizzo politico dal 1.02.2020, fra i quali il RPCT pro tempore [omissis], in carica dal 1.09.2020 al 31.03.2021, e il dr. [omissis], Assessore al Bilancio pro tempore, in carica dal 1.02.2020 al 25.01.2021;
- Vista la nota prot. n. .53710 del 9.07.2021, con la quale l'Ufficio integrava la notifica di avvio del procedimento sanzionatorio nei confronti del RPCT pro tempore [omissis] e dell'Assessore al Bilancio [omissis];
- Vista la nota del 9.07.2021 acquisita al prot. n. 53670, con cui il Segretario comunale dr. [omissis], rappresentava di svolgere, dal 3 maggio 2021 e fino al 30 settembre 2021, le funzioni di Segretario comunale reggente del comune di [omissis] e di non aver mai ricevuto l'incarico di responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza, ma di essersi prontamente adoperato alla predisposizione del Piano una volta accertata la mancata adozione del PTPCT 2021-2023;
- Viste le memorie difensive tutte del medesimo contenuto, acquisite ai protocolli nn. 53591, 53593, 53801 del 9.7.2021 e n. 56038 del 19.07.2021, presentate dal Sindaco, vice Sindaco e i componenti della Giunta comunale, con le quali veniva informato l'Ufficio che il PTPCT relativo al triennio 2021-2023 era stato approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 80 del 6 luglio 2021 e pubblicato nella medesima data nella sezione del sito istituzionale denominata "Amministrazione trasparente"; le parti rappresentavano, in merito alle ragioni del ritardo nell'approvazione del PTPCT, l'inerzia del RPCT pro tempore il quale non avrebbe presentato all'organo di indirizzo politico, entro il termine del 31 marzo 2021, alcun documento in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- Vista la memoria difensiva pervenuta al prot. n. 57825 del 26.07.2021, con la quale il dr. [omissis], Assessore al bilancio pro tempore, rappresentava all'Autorità di essere cessato dalla carica in data 25 gennaio 2021 e che fino a tale data non sarebbe stato possibile approvare il PTPCT in quanto non era stata presentata nessuna proposta o bozza di documento da parte del RPCT pro tempore;
- Vista la memoria difensiva pervenuta al prot. n. .59100 del 30.7.2021, con la quale il RPCT pro tempore del comune di [omissis], dr. [omissis], motivava la mancata adozione del PTPCT 2021-23 con le difficoltà riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni di Segretario comunale e RPCT con particolare riguardo al clima di continua ostilità che gli avrebbe reso materialmente impossibile concordare e definire insieme al Sindaco e agli Assessori la proposta del PTPCT 21-23; in particolare, nella relazione del RPCT per l'anno 2020, veniva evidenziato che l'azione di impulso e coordinamento ai fini della predisposizione del Piano sarebbe stata ostacolata dalla insofferenza ai controlli manifestata dalla Giunta Comunale.



- Visti gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;
- Considerato che dalla documentazione acquisita è emerso che:

I - Risultanze istruttorie e valutazioni.

L'attività di vigilanza sulle misure di prevenzione della corruzione attivata dal competente Ufficio dell'Autorità, nei confronti del Comune di [omissis], ha portato ad accertare dopo verifica sul sito istituzionale in data 22.06.2021, la mancata pubblicazione del PTPCT relativo al triennio 2021-2023.

In virtù di quanto disposto dall'art. 1, co. 8, l. 190/2012, sussiste l'obbligo di adottare annualmente il Piano di prevenzione della corruzione, da parte di tutti i soggetti tenuti alla sua adozione e, a norma del P.N.A., tale obbligo s'intende assolto con l'adozione da parte dell'organo d'indirizzo politico del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

I fatti così come emergono dalle risultanze istruttorie evidenziano una serie di omissioni rispetto agli adempimenti di legge, che scandiscono le responsabilità a vario titolo del RPCT e dell'organo di indirizzo politico.

Quanto al dr. [omissis], rilevato che lo stesso è stato nominato Segretario generale del comune di [omissis] con Decreto del Sindaco n. 12 del 31.8.2020 (provvedimento non pubblicato sul sito istituzionale dell'ente locale) e abbia preso servizio dall'1.9.2020, nominato RPCT (anche tale provvedimento di nomina non risulta pubblicato, né sono stati indicati gli estremi dello stesso), la sua memoria difensiva non offre chiarimenti idonei ad escludere la sua responsabilità in ordine alla mancata adozione del PTPCT 2021-2023.

Si evidenzia infatti che il dr. [omissis] non ha fornito alcuna evidenza documentale dalla quale risulti che abbia dato avvio all'attività prodromica all'elaborazione del Piano prima della cessazione dall'incarico (31 marzo 2021).

Anche l'esistenza di contrasti con l'organo di indirizzo politico in particolare con il Sindaco, segnalati dal Segretario generale che li attribuisce a dissensi sull'esito dei controlli interni di regolarità amministrativa effettuati dallo stesso Segretario, che hanno con ogni evidenza compromesso il buon andamento dell'amministrazione comunale, non si configurano come idonei a giustificare il mancato avvio del procedimento di predisposizione del Piano che il RPCT avrebbe dovuto stilare e proporre all'organo di indirizzo politico.

Infatti, nonostante il RPCT pro tempore abbia dato dimostrazione di interesse per il rispetto della normativa in materia di prevenzione della corruzione, in particolare nel provvedere alla stesura della relazione per l'anno 2020, l'Ufficio non dispone di elementi documentali i quali attestino che una proposta o bozza del Piano sia stata presentata all'organo di indirizzo politico entro la data del 31 marzo 2021. Solamente nel documento di cui all'allegato A) della memoria difensiva è presente, nell'ambito dell'organizzazione del controllo di gestione dell'ente locale, un riferimento all'attività di aggiornamento del PTPCT 2021-2023 ("la programmata attività si inserisce nel percorso in atto per l'aggiornamento del Piano anticorruzione dell'Ente anno 2021"), che lascia supporre che fossero posti in atto adempimenti preparatori finalizzati all'aggiornamento del Piano, peraltro mai formalizzati con inoltro all'autorità politica entro la data del 31 marzo 2021.

Quanto al Sindaco e alla Giunta, le risultanze istruttorie non hanno evidenziato sollecitazioni nei confronti del responsabile per la prevenzione della corruzione affinché predisponesse una proposta di PTPCT. Inoltre, il

Sindaco, a far data dal 1° aprile 2021 non ha provveduto a nominare un nuovo RPCT, ponendo, dunque, in essere una condotta negligente che ne sottolinea la responsabilità ai sensi di legge.

Palesi, dunque, le responsabilità dell'organo di indirizzo politico la cui negligenza, protratta nel tempo, sottolinea la gravità della condotta serbata con inescusabile trascuratezza in forma di c.d. culpa in vigilando, delle attribuzioni implicite nella funzione di controllo generalizzato sulle attività comunali prescritte dalla legge.

Per quanto riguarda le considerazioni presentate dal dr. [omissis], attuale Segretario comunale a scavalco, con le quali ha voluto escludere qualsiasi sua responsabilità, le stesse appaiono condivisibili, in quanto lo stesso non risulta sia stato formalmente incaricato quale RPCT del comune. Ad uguale conclusione deve pervenirsi per quanto riguarda l'Assessore pro tempore dr. [omissis], essendo cessato dall'incarico in data 25.01.2021.

Si rappresenta che il PTPCT 2021-2023 è stato approvato dalla Giunta comunale in data 6 luglio 2021, in data successiva, quindi, all'avvio del procedimento sanzionatorio (23.06.2021) e con più di tre mesi di ritardo rispetto alle scadenze di legge, con grave trascuratezza degli adempimenti previsti dalla legge 190/2012 e delle scansioni temporali dei medesimi adempimenti.

In conclusione, deve essere riconosciuta la responsabilità per la mancata adozione del PTPCT 2021-2023 nella misura minima edittale (1000 euro) nei confronti dei soggetti obbligati, da identificarsi nel RPCT pro tempore, Sindaco, vice Sindaco e nei componenti la Giunta comunale in carica.

II - Determinazione della sanzione

Considerato che:

la sanzione pecuniaria è determinata ai sensi dell'art. 19, comma 5, lett. b) del decreto legge n. 90/2014, secondo i parametri contenuti nell'art. 8 del Regolamento, con l'applicazione dei criteri generali contenuti nella legge n. 689/1981;

l'importo è definito in rapporto a: la gravità dell'infrazione, anche tenuto conto del grado di partecipazione dell'interessato al comportamento omissivo; la rilevanza degli adempimenti omessi, anche in relazione alla dimensione organizzativa dell'amministrazione e al grado di esposizione dell'amministrazione, o di sue attività, al rischio di corruzione; la contestuale omissione di più di uno dei provvedimenti obbligatori; l'eventuale reiterazione di comportamenti analoghi a quelli contestati; l'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze dell'infrazione contestata;

le risultanze istruttorie sono state valutate secondo gli anzidetti parametri;

nel caso di specie, la mancata adozione del PTPCT 2021-2023 è da considerarsi rilevante in quanto da imputarsi ad un comportamento caratterizzato da inosservanza dei doveri di diligenza;

sulla base delle argomentazioni che precedono, si ritiene sanzionabile il comportamento del RPCT pro tempore, del Sindaco, del vice Sindaco e dei membri della Giunta comunale in carica, per non aver tenuto in debito conto la rilevanza dell'attività di prevenzione della corruzione;



l'elemento psicologico che caratterizza la censurata condotta dei soggetti su citati è dunque da rinvenirsi nella colpa, potendosi escludere che il loro comportamento omissivo, seppur caratterizzato da inosservanza degli ordinari doveri di diligenza, fosse il fine ultimo della loro azione.

Tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

di irrogare la sanzione pecuniaria in misura pari a euro 1.000 (mille) per ciascuno dei soggetti, ai signori:

[omissis], RPCT pro tempore;

[omissis], Sindaco;

[omissis], vice Sindaco;

[omissis], Assessore;

[omissis], Assessore;

[omissis], Assessore;

- di disporre l'archiviazione nei confronti del dr. [omissis], Segretario comunale attualmente in carica e dr. [omissis] Assessore al Bilancio pro tempore del comune [omissis].

Il pagamento della sanzione pecuniaria dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data della comunicazione del presente provvedimento mediante versamento in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, da eseguire sul conto corrente di tesoreria acceso presso il Monte Paschi di Siena (agenzia di via Angelo Brunetti 9, 00186 ROMA), codice IBAN: **IT7700103003200000004806788**.

Una copia del bonifico effettuato, provvista dell'indicazione del numero della delibera e della dicitura "Autorità Nazionale Anticorruzione – Ufficio Risorse Finanziarie" dovrà essere anticipata via fax al n. 06.36723289 e inoltrata, a mezzo posta, alla sede dell'Autorità – URF – Via Marco Minghetti n. 10 – 00187 Roma ovvero, a mezzo posta elettronica, all'indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it. In caso di omesso versamento la riscossione avverrà mediante ruolo ai sensi dell'art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il pagamento della sanzione pecuniaria potrà essere oggetto di rateizzazione, previa motivata istanza.

Ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, il presente provvedimento può essere impugnato innanzi al Tribunale in composizione monocratica.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 30 settembre 2021

Il Segretario Maria Esposito

Valentina Angelucci

Rosetta Greco

(Atto firmato digitalmente)